

Donne in magistratura

Una giustizia adeguata alle esigenze della società¹

Lucia Tria

1. Cinquantasette anni fa – precisamente il 5 aprile 1965 – le prime otto magistrature entrarono in servizio.

Fu una grande conquista che ebbe la sua origine nella determinazione di una donna Rosanna Oliva de Conciliis che, essendo stata esclusa dal concorso per la carriera prefettizia, si rivolse al ‘suo’ professore di diritto costituzionale, Costantino Mortati, che ne assunse la difesa in giudizio fino ad arrivare alla Corte costituzionale.

E la Corte , con sentenza n. 33 del 1960 dichiarò *“l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l’esercizio di diritti e di potestà politiche”*, e lo fece in riferimento all’art. 51, primo comma, della Costituzione in base al quale, nel testo allora vigente, era stabilito che: *“tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*². Alla sentenza il Parlamento diede seguito solo con la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, consentendo espressamente l’accesso delle donne *“a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie”*, mentre per l’arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali si rinviava a leggi particolari.³

2. Va sottolineato che, nella motivazione della sentenza, la Corte costituzionale precisava che: *“la diversità di sesso, in sé e per sé*

¹ Elaborazione di un intervento svolto al Convegno “2022 Women Empowerment: tra partecipazione, rappresentanza e lavoro” tenutosi in Roma, in data 11 aprile 2022, organizzato da Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI) e Fédération Internationale des Femmes de Carrières Juridique (FIFCJ).

² Poi, con la legge costituzionale n. 1 del 2003, il testo è stato integrato dalla direttiva secondo cui: *“a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”*.

³ V. Anna Maria Isastia-Donne in magistratura- Debatte ed.2013

considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma”.

Già da questa impostazione si desume che l'accesso delle donne alla magistratura e agli altri pubblici uffici considerati è stato fin dall'inizio concepito come rispondente ad una duplice esigenza: quella di superare una discriminazione di genere ingiustificata, inaccettabile, ma anche quella di garantire l'esercizio della giurisdizione in modo più adeguato alle esigenze della società.

Quanto **all'aspetto discriminatorio** va sottolineato che l'ingresso per le donne in Magistratura, in un mondo che sino ad allora era stato maschile, non è stato certamente facile. Maria Gabriella Luccioli – forse la più nota tra quelle prime otto magistrato – ha ricordato “la diffidenza, il pregiudizio, la malcelata ostilità, il paternalismo” che ha trovato nell'ambiente di lavoro⁴.

Ma questo, purtroppo, è fisiologico perché discriminare vuol dire, in violazione del principio di uguaglianza e pari dignità delle persone, attribuire – senza alcuna valida ragione – un trattamento meno favorevole ad un soggetto o ad una categoria di soggetti rispetto ad altri che si trovano in situazione analoga, sulla base di un determinato elemento – chiamato “fattore discriminante” – che non può considerarsi adeguato, perché è il frutto di un pregiudizio.

E, come diceva Albert Einstein, “è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”.

Infatti, come ci insegna la psicologia sociale, la definizione condivisa di pregiudizio è quella di un'antipatia o un atteggiamento sociale denigratorio verso particolari gruppi, che viene esteso in maniera indiscriminata per tutti gli appartenenti ad essi. Esso affonda le sue radici nella «paura» del diverso (che non si conosce e per questo spaventa) ed alle sue origini ha concetto di identità sociale che riguarda il sentimento di appartenere ad un gruppo sociale detto *ingroup* (noi) diverso da un altro *outgroup* (loro). E la preferenza per il «noi» - che si traduce in stereotipi

⁴ M. CORBI, *La prima donna magistrato: “Da 50 anni sfido i pregiudizi degli uomini”* www.lastampa.it 10 febbraio 2016

negativi e pregiudizi a svantaggio dei «loro» - e la relativa identificazione delle due categorie derivano da plurimi fattori dipendenti dal contesto e, in particolare, dalle diverse realtà di gruppo nelle quali ognuno di noi è immerso come la famiglia, il gruppo religioso, quello scolastico, quello lavorativo, quello politico, con finalità norme e relazioni differenti al proprio interno.

Quindi il pregiudizio è un prodotto del normale funzionamento della mente umana e non si può immaginare di abolire pregiudizi e stereotipi ma se si vuole promuovere una convivenza pacifica e armoniosa tra persone appartenenti a culture, etnie, religioni e gruppi sociali diversi, all'insegna dell'empatia è fondamentale ridurre l'influenza dei pregiudizi, la cui prima fonte è la famiglia. E si aggiunge che intraprendere questo cammino, anche con l'aiuto della scuola, potrebbe essere molto efficace per prevenire e combattere le discriminazioni e anche le molestie (che per il diritto UE – cui il nostro Stato ha dato attuazione – e per la giurisprudenza della CGUE rientrano nell'ambito del diritto antidiscriminatorio).

Si comprende, quindi, come nel 1965 persistessero quei pregiudizi che erano emersi nel 1947 quando l'Assemblea Costituente si trovò a decidere se riconoscere o meno alle donne il diritto di diventare giudici e che erano espressione di una cultura che identificava la donna con il corpo e con le sue funzioni riproduttive e la confinava nella sfera domestica, anche perché inadatta per la difficile arte del giudicare, che “richiede grande equilibrio e alle volte l'equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche” nelle donne (Antonio Romano).

E va anche aggiunto che in modo più smussato simili pregiudizi sono rimasti per lunghi anni.

Ma come si è detto si tratta di situazioni che hanno la loro genesi nella cultura diffusa nella società, a partire dalle famiglie dalle quali ereditiamo – o no – i nostri pregiudizi.

Del resto, non si può certamente dire che nel nostro Paese, nei fatti, alle donne sia consentito l'accesso a tutti i lavori, le professioni, le carriere considerati, per tradizione, maschili, però il cammino, ancora in corso, è sicuramente stato avviato e, da questo punto di vista, l'aver fatto cadere nel 1960 l'esclusione delle “*donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche*” ha avuto effetti dirompenti.

Tanto più che non va dimenticato che dieci anni dopo, anche grazie ad importanti sentenze della Corte costituzionale in materia di uguaglianza

tra coniugi e tra genitori, si è giunti alla storica riforma del diritto di famiglia del 1975 (vedi, per tutte: sentenza n. 127 del 1968 la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che riservava, in sede di separazione tra coniugi, un diverso trattamento all'adulterio della moglie rispetto a quello del marito, ha precisato che: «la Costituzione ... afferma il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, ed esprime in tale modo una diretta sua valutazione della pari dignità di entrambi).

E se, come si è detto, la famiglia è il primo ambiente in cui nascono e si tramandano i pregiudizi, ben si comprende come con la suddetta riforma il legislatore abbia contribuito in modo significativo a creare le condizioni per ridurre l'influenza dei pregiudizi nei confronti delle donne. Risultato ancora da raggiungere pienamente, nella nostra società.

3. Per quel che concerne la magistratura ordinaria, tali pregiudizi sono in via di superamento anche perché le donne sono da tempo la maggioranza non solo tra i vincitori di concorso ma anche tra i magistrati in servizio.

Questa situazione ha cominciato a manifestarsi con il lontano concorso del 1987, nel quale per la prima volta le vincitrici sono state n. 156 su un totale di n. 300 vincitori del concorso in Magistratura; il divario si è allargato a partire dal 2007 con percentuali di donne vincitrici del concorso superiori al 60% del totale.

Mentre dal 2015 il numero complessivo di donne in servizio nella magistratura ordinaria ha superato quello degli uomini.⁵

In questa situazione la vera soglia di sbarramento alla partecipazione paritaria delle donne si sta spostando sempre più dall'accesso allo sviluppo della carriera e, in particolare, sul fronte degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Infatti, la superiorità numerica non è, di per sé, garanzia della fine dei pregiudizi e da più parti si collega a questo aspetto la scarsa presenza delle donne nelle funzioni direttive e semidirettive della magistratura.

Comunque, si sta andando nella direzione giusta: sempre più donne esercitano funzioni direttive o semidirettive e, per la prima volta, una donna, Margherita Cassano, è stata nominata dal CSM all'unanimità presidente aggiunto della Corte di cassazione.

⁵ v. CSM – Ufficio statistico – Distribuzione per genere del personale di magistratura, marzo 2019. [Donne in magistratura \(aggiorn. marzo 2022\)](#)

Anche sul fronte del CSM nell'attuale consiliatura sono presenti 7 donne giudici. Solo ci si può rammaricare del fatto che fra i componenti del CSM scelti dal Parlamento non ci sia donna alcuna.

Peraltro, sappiamo che nel nostro Paese qualunque tipo di elezione per le donne è più difficile che per gli uomini e comunque il tema delle cariche elettive va distinto da quello dell'accesso ai pubblici uffici.

4. Se guardiamo ad esperienze straniere del mondo occidentale la situazione non è molto diversa.

Ad esempio, in 233 anni di storia della Corte suprema USA (SCOTUS) le donne nominate giudici sono state in tutto sei e la prima è stata Sandra Day O'Connor, nominata nel 1981.

Oggi siedono alla SCOTUS quattro donne, compresa Ketanji Brown Jackson appena nominata.

Ma le difficoltà non mancano.

Basta pensare che ad ottobre 2021 nella SCOTUS è stata introdotta una nuova regola che prevede che, nelle interazioni durante le discussioni orali delle cause, i giudici prendano la parola in ordine di anzianità.

Come ha spiegato la giudice della Corte Sonia Sotomayor, questa regola si è resa necessaria per combattere il *Manterrupting*, cioè la tendenza dei maschi a interrompere le donne, che dava luogo ad una situazione corrispondente a quella attestata da una ricerca accademica, condotta da Tonja Jacobi della Northwestern University fin del 2017, che ha dimostrato che le interazioni durante le discussioni orali nella Corte suprema erano *“altamente differenziate per genere, con le donne ... interrotte in misura sproporzionata dai colleghi maschi, così come dagli avvocati maschi”*.

Se poi guardiamo all'Europa:

- presso la Corte di Giustizia UE su 39 membri – tra Giudici e Avvocati generali – soltanto 9 sono donne.

- tra i 47 giudici della Corte di Strasburgo le donne sono in netta minoranza.

- nell'ambito degli Stati membri UE vi è una media di giudici di sesso femminile pari a circa il 50%, in alcuni Stati addirittura superiore al 70% (Serbia, Slovenia, Lettonia e Romania) mentre nel Regno Unito la percentuale è inferiore al 30% e solo l'Azerbaijan (91% di magistrati maschi) e l'Armenia hanno percentuali di presenza maschile di molto

superiori a quella femminile nella magistratura, mentre in Grecia e in Francia le donne magistrato sono più del 60% del totale.

Però, in quasi tutti gli Stati Membri la percentuale di donne nelle posizioni apicali o nelle funzioni di seconda istanza o nelle funzioni di legittimità subisce un sensibile e deciso decremento, con le sole eccezioni della Svezia, Romania, Moldova e Norvegia.

Tutto questo anche se da tempo nell'ambito della Commissione UE si rileva che una adeguata presenza femminile nelle posizioni apicali e istituzionali meglio garantisce uno *“sviluppo socio-economico intelligente, sostenibile ed inclusivo”*, sicché per quel che riguarda la magistratura, si potrebbe dire che un utilizzo equilibrato di sensibilità e competenze maschili e di sensibilità e competenze femminili anche per gli incarichi direttivi e semidirettivi e per quelli elettivi potrebbe giovare all'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso.

In ogni caso, va considerato che una volta superato lo scoglio più duro che era quello dell'accesso, gli altri fronti potranno essere superati, a questo punto, abbastanza agevolmente, seppur nella consapevolezza che un simile risultato si collega ad un mutamento di costumi che richiede i suoi tempi ma che è già in corso.

5. Se, sul fronte discriminatorio in senso lato, il cammino è stato piuttosto impervio e lento, viceversa i risultati positivi dell'ingresso delle donne sono stati percepiti più rapidamente sull'altro fronte, quello della **creazione di una magistratura più adeguata alla società**, perché composta di uomini e donne posti in situazione di uguaglianza, ma nel rispetto delle reciproche diversità e quindi non *“omologati”*.

Infatti, in poco tempo è stato possibile apprezzare l'utilità della integrazione delle qualità umane femminili con quelle maschili nell'esercizio della giurisdizione.

Perché resta sempre valido quanto diceva Piero Calamandrei che: è il *“mutevole cuore del giudice”* che comanda nel margine di scelta che l'esegesi delle leggi lascia all'interprete⁶, sicché se l'interprete non esprime solo il punto di vista di un sesso ma quello di entrambi i sessi la scelta può essere più equilibrata.

⁶ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 1935.

Almeno nella prima fase si può dire che le donne abbiano mutato la cultura della magistratura e quella della società traducendo le istanze di giustizia in risposte concrete di eguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali, contribuendo al superamento della figura del giudice “burocrate della sentenza”, preoccupato di conservare l’esistente nello svolgimento di un’attività valutativa e meccanica.

Con il passare del tempo l’apporto dei magistrati dei due sessi è divenuto sempre più armonico e integrato.

Ma oggi, come sottolineato da Maria Gabriella Luccioli⁷, “non possono essere sottaciuti alcuni profili di negatività della progressiva femminilizzazione della magistratura posti in luce da alcuni osservatori, soprattutto con riferimento alla composizione dei collegi giudicanti”.

Infatti, “in Francia, dove il rapporto donne - uomini corrisponde al 65%- 35 %, si è aperto negli ultimi anni un ampio dibattito sulla necessità di una composizione mista dei collegi, sul rilievo che un corretto esercizio della giurisdizione postula l’apporto del pensiero, delle competenze e della sensibilità di giudici appartenenti ad entrambi i generi”.

Si tratta di un fenomeno da considerare con attenzione non solo per il servizio giustizia, ma anche per altri servizi pubblici fondamentali come quelli della sanità, della scuola e dell’università: in una società pluralista tutti questi servizi possono avere una resa migliore se svolti da dipendenti che, al loro interno, hanno una composizione analoga all’utenza: cioè composti da donne e uomini. E lo stesso vale per l’avvocatura e per la carriera politica.

Nel nostro caso è necessario l’apporto di tutti per fare in modo di ottenere un servizio giustizia nel quale i cittadini abbiano fiducia perché esso rappresenta uno dei pilastri del nostro Stato democratico.

La nostra democrazia, come ci ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo discorso di investitura del 3 febbraio 2022, è fondata sul riconoscimento della pari dignità sociale a tutte le persone umane.

Ma credere in questi valori non basta per consentirne la realizzazione.

In questo, è in primo piano il “ruolo sociale” del giudice⁸ accanto a quello dell’avvocato, come assegnato ad entrambi dalla Costituzione,

⁷ *Consigli alle giovani magistrato*. Intervista di Paola Filippi a Gabriella Luccioli, 24 ottobre 2019, www.giustiziainsieme.it

⁸ Si tratta di un argomento molto approfondito in dottrina. Di recente: P. RESCIGNO e S. PATTI, *La genesi della sentenza*, Il Mulino, 2016, ove gli autorevoli autori affrontano e descrivono le tecniche attraverso le quali oggi il giudice è chiamato a incidere, in modo talora determinante, sui contenuti della decisione,

seppur declinato in modo rispettivamente diverso data la differenza delle funzioni.

Questo ruolo, come rilevato da Paolo Grossi, deve essere svolto nella consapevolezza del fatto che l'interpretazione delle norme può contribuire a promuovere e consolidare quella "mentalità costituzionale", che è alla base della migliore qualità della nostra democrazia a condizione che sia comprensibile e trasparente e non "arbitraria", secondo le parole del Presidente Mattarella.

Perché «per far vivere una democrazia non basta la ragione codificata nelle norme di una Costituzione democratica, ma occorre dietro di esse la vigile e operosa presenza del costume democratico, che voglia e sappia tradurla, giorno per giorno, in concreta, ragionata e ragionevole realtà»⁹.

Anche questo scriveva Calamandrei che puntava sulla necessaria "etica democratica", che abbia come punto di riferimento imprescindibile la solidarietà e l'equità.

Le donne e gli uomini giudici e avvocati, nello svolgimento del loro lavoro, hanno un ruolo privilegiato per diffondere il "costume democratico" e così contribuire in modo significativo a creare "benessere sociale" attraverso la gestione del servizio giustizia, nella consapevolezza che il raggiungimento di tale obiettivo – che, per la giustizia, passa anche attraverso la riduzione dei tempi processuali – non solo è conforme alla nostra Costituzione e al principio democratico su cui è fondata, ma oggi, per effetto del PNRR, è improcrastinabile, visto che abbiamo un'opportunità unica nella storia dell'Unione che dobbiamo saper sfruttare al meglio, anche in questa direzione.

Ma deve anche essere chiaro che si tratta di un cammino complesso che non è fatto soltanto di numeri e di informatica ma è fatto soprattutto di lotta alle discriminazioni che sono sempre più diffuse e colpiscono, come prima categoria, le donne, ed è fatto di tutela dei diritti fondamentali.

Perché le discriminazioni minano dalle fondamenta il nostro ordinamento.

Infatti, le discriminazioni sono la negazione dell'uguaglianza che, a sua volta, è il presupposto logico (prima ancora che storico e politico) della democrazia e questo, nel nostro ordinamento in particolare, significa che le

tanto attraverso la costruzione del fatto, quanto nel percorso di individuazione della regola del diritto.

⁹ Vedi, per tutti: D. STASIO, *Il "ruolo sociale" del giurista impone una comunicazione più inclusiva* in www.questionegiustizia.it 23 marzo 2018.

discriminazioni ponendo una questione democratica pongono anche una questione di lavoro, come si desume dal primo comma dell'art. 1, della Costituzione secondo cui «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», solenne proclamazione, che, nella impostazione particolarmente efficace ed originale dei nostri Costituenti, vale a porre alla base della nostra democrazia la tutela della dignità sociale di tutte le persone.

Questo vuol dire che, soprattutto le donne giudici – che lungo il loro percorso professionale sono state direttamente o indirettamente vittime di tanti pregiudizi (ancora in parte rilevabili) – devono sempre far emergere il loro punto di vista in tutti i campi senza omologazioni ad altri modelli e soprattutto non devono perdere la percezione degli svantaggi che ancora segnano nella società la condizione femminile, così come quella dei disabili, degli immigrati, di molti bambini e di coloro (donne e uomini) che vivono in condizione di schiavitù anche nel nostro Paese; anzi devono, con la loro forza e capacità di cambiamento, contagiare tutta la magistratura perché queste tematiche non vengano trascurate.

Perché la figura del giudice “burocrate della sentenza” può sempre rinascere dalle sue ceneri come la mitica araba fenice.

Insieme dobbiamo impedire che questo avvenga.

Lo dobbiamo ai nostri consociati e a tutte le persone che sono private dei loro diritti fondamentali e, in questo tragico momento, lo dobbiamo in particolare al popolo ucraino che lotta per la propria libertà e la democrazia, valori che a volte abbiamo la tentazione di considerare scontati mentre si debbono conquistare giorno per giorno al di fuori e dentro le aule giudiziarie.

Infatti, secondo le parole di Liliana Segre, nella indifferenza generale si può perdere pian piano la democrazia.

Come sta accadendo in alcuni Paesi anche europei.